



COMUNE di VALLECROSIA
Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 109 del 14/11/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2026

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di novembre, alle ore 12:26 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini di legge.

Cognome e Nome	Presente
PERRI FABIO - Sindaco	Sì
QUESADA CRISTIAN - Vice Sindaco	Sì
VALENTI MIRKO - Assessore	Sì
MOGNOL DEBORAH - Assessore	Giust.
MURATORE ROSA - Assessore - Collegata da remoto in videoconferenza	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

La Sig.ra MURATORE ROSA - Assessore - collegata da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 13.04.2022.

Il Segretario comunale accerta e dichiara che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni.

Il Sig. PERRI Rag. FABIO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2019, esecutivo, è stato deliberato, tra l'altro:

- di istituire nel Comune di Vallecrosia l'Imposta di Soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'apposito Regolamento comunale;
- di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale verranno approvate le tariffe dell'imposta, entro la misura massima stabilita dalla legge;

rilevato che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31/01/2018 il Comune di Vallecrosia ha approvato l'atto di adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, contenente gli impegni a carico di ciascun aderente;

considerato che il Patto sopra citato riporta i seguenti principi connessi all'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni:

- 1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:
 - a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - b) massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
- 2) non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- 3) applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall'unione di comuni;
- 4) promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

dato atto che, ai sensi delle vigenti norme (articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 e articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e ss. mm. ii.):

- gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

tenuto conto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 295 del 17-12-2019) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica,
 - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
- è stato espresso parere favorevole ai sensi delle vigenti norme;

ritenuto di provvedere in merito;

visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- i documenti contabili e programmatici in corso e quelli in corso di predisposizione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2026 le tariffe dell'Imposta di Soggiorno come riportate nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire la decorrenza a partire dalla data del 01/01/2026 per l'intero anno;

3) di dare atto che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario pluriennale, ai sensi delle vigenti norme;

4) di dare atto che, ai sensi delle vigenti norme (articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296), il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

5) di dare atto che, ai sensi delle vigenti norme, la presente deliberazione:

- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Rag. Fabio Perri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Armanda D'Avanzo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Misure dell'imposta di soggiorno per persona per pernottamento		
TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	TARIFFA (in Euro)
Alberghi	5 stelle	2,5
Alberghi	4 stelle	2,5
Alberghi	3 stelle	2
Alberghi	2 stelle	2
Alberghi	1 stella	2
Residenze turistico alberghiere	5 stelle	2,5
Residenze turistico alberghiere	4 stelle	2,5
Residenze turistico alberghiere	3 stelle	2
Residenze turistico alberghiere	2 stelle	2
Residenze turistico alberghiere	1 stella	2
Agriturismi	tutte	2
Ittiturismi	tutte	2
Esercizi di affittacamere	tutte	2
Bed and Breakfast	tutte	2
Campeggi	tutte	2
Aree attrezzate per la sosta	tutte	2
Case ed appartamenti vacanze	tutte	2
Case per ferie	tutte	2
Locande ed alberghi diffusi	tutte	2
Rifugi	tutte	2
Ostelli	tutte	2
Appartamenti ammobiliati per uso turistico	tutte	2
Villaggi turistici	tutte	2
Marina resort	tutte	2
Strutture ricettive il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale	tutte	2
Immobili utilizzati per le locazioni brevi, come definite dalle vigenti norme (articolo 4 del D.L. n° 50/2017 convertito in L. n° 96/2017)	tutte	2
Altre strutture ricettive comunque denominate	tutte	2
Note:		
L'imposta è stabilita fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva		